



VERBALE

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 21.03.2023

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE, DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE –REGOLAMENTO COMUNALE – EMENDAMENTO.

L'anno duemilaventitré il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 15,30 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott.ssa Noemi Spagna Musso.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica in modalità streaming.

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori Ceccotti, Cini, Fabrizi, Masselli, Salvati e Scarcia.

Al momento dell'apertura del punto in oggetto con sistema di rilevazione elettronica, risultano PRESENTI 29 ASSENTI 4

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE

ANGELETTI Paolo	Presente	MAGGIORA Devid	Presente
ANTONIETTI STEFANO	Presente	MARGARITELLI Anna	Presente
APOLLONIO Federica	Assente	MECARELLI VALERIO	Presente
ARMILLEI Sergio	Assente	MONTAGNA Roberta	Assente
BRAGHIROLI Patrizia	Presente	MUSACCHI Doriana	Presente
BRIZI Federico	Presente	ORSINI Valdimiro	Assente
BRUGIA Maria Cristina	Presente	PASCULLI Federico	Presente

CICCHINI Paolo	Presente	PEPEGNA Rita	Presente
COZZA Marco	Presente	PINCARDINI Paola	Presente
DE ANGELIS Tiziana	Presente	POCAFORZA Francesco	Presente
DOMINICI Lucia	Presente	POCOCACIO Valentina	Presente
FERRANTI Francesco Maria	Presente	PRESCIUTTINI Mirko	Presente
FILIPPONI Francesco	Presente	ROSSI Michele	Presente
FIORELLI Claudio	Presente	SANTINI Monia	Presente
FIORINI Emanuele	Presente	SIMONETTI Luca	Presente
GENTILETTI Alessandro	Presente	TOBIA Comunardo	Presente

Il Presidente apre la trattazione del **punto 2 all'ordine del giorno** avente ad oggetto la sotto riportata proposta

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 18080 del 31.01.2023

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE-AZIENDE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE, DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE -REGOLAMENTO COMUNALE - EMENDAMENTO

Assessorato proponente: bilancio e finanza – Aziende Partecipate – Tributi nella persona dell'assessore Orlando Masselli

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, contiene la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, contiene la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

VISTE:

- la deliberazione C.C. n. 43 del 8.2.2021 con la quale è stato istituito e disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati in via transitoria ;
- la deliberazione C.C. n. 92 del 29.3.2021 con la quale è stata approvata la disciplina definitiva involgente l'istituzione del canone patrimoniale di

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

CONSIDERATO CHE:

- All'esito delle interlocuzioni intercorse, con nota prot.6472 del 13.1.2023 (All.doc.n.1) veniva richiesta ai dirigenti competenti relazione istruttoria volta all'eventuale revisione degli elenchi delle strade di cui agli allegati 1,2 e 3 della delibera di Consiglio comunale n.92 del 29.3.2021 di approvazione del regolamento istitutivo del canone unico patrimoniale;

DATO ATTO CHE

- In data 20.1.2023 perveniva unicamente riscontro da parte della Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio, con nota prot. 11526 (All.doc.n.2), pari data, con la quale si richiedeva la riclassificazione di alcune strade stante l'intervenuta modifica delle caratteristiche commerciali. In particolare:
 - la riclassificazione di Viale Centurini e di Strada dello Staino in 3° Categoria per Occupazione di suolo pubblico, mantenendo per entrambe la Categoria speciale per Esposizione pubblicitaria, considerato, come da istruttoria *"l'attuale collocazione temporanea del mercato settimanale, inizialmente prevista presso l'area "Staino" di viale Centurini, è stata ridefinita, dal 2021 e fino al 30.9.2023, presso il centro cittadino (in strade già in 1° Categoria per Occupazione di suolo pubblico), nelle more della ricollocazione presso la nuova area Palaterni di Via S.Martino, in corso di completamento. Non risultano, presso Viale Centurini, ulteriori presenze commerciali significative; viceversa, l'area Staino è spesso utilizzata da operatori di attività ludico ricreative (giostre e spettacoli circensi), con installazioni complesse e permanenza anche di alcuni mesi per ciascuna iniziativa"*;
 - la riclassificazione di Strada di San Martino in Categoria speciale per Esposizione pubblicitaria, ad esclusione degli spazi commerciali interni allo stadio di calcio "Liberati" e al nuovo Palazzetto dello sport, che non mutano le caratteristiche di visibilità da parte del pubblico, limitata alla frequentazione interna degli spazi durante le manifestazioni sportive, considerato che, come da istruttoria *"Si segnalano le recenti aperture di*

significative attività commerciali (n.2 esercizi M2 e n.1 esercizi M3) presso l'area Palaterni, che andranno a completamento nel 2023 con n.2 nuove aperture nel medesimo complesso edilizio collocato in Via San Martino, con incremento significativo delle frequentazioni di pubblico per le attività commerciali, anche in orari notturni e in giorni festivi";

- la riclassificazione di Via Cerquetelli e Largo Manni in 3° Categoria per occupazione di suolo pubblico, mantenendo invariata la categoria speciale per esposizione pubblicitaria, considerato che, come de istruttoria "Con deliberazione della giunta comunale n.304 del 23.11.2022 avente ad oggetto: "Mercato Comune di Largo Manni. Modifiche al regolamento di cui alla DCC n.275 del 20.11.2011 per la concessione di lotti non assegnati da destinare ai produttori agricoli e interventi di valorizzazione della struttura mercatale. Atto di indirizzo" è stato avviato l'iter amministrativo per la revisione del regolamento del mercato di Largo Manni e forniti indirizzi in ordine alla riqualificazione e al rilancio della struttura mercatale, con la previsione di favorire le concessioni a favore dei produttori agricoli in forma libera o associata, sia per attività di vendita dei prodotti dei propri fondi, sia per iniziative divulgative e promozionali dei prodotti di filiera corta e di qualità. In questo contesto, poter favorire l'utilizzo delle aree pubbliche contigue alla struttura mercatale, anche con concessioni di occupazione di suolo pubblico giornaliero, costituisce un elemento strategico per il rilancio del mercato comune".

CONSIDERATO, ALTRESI' CHE:

- ci si è avveduti che gli elenchi delle strade allegati al regolamento comunale contengono alcuni refusi e nello specifico: gli elenchi, di cui agli allegati n. 1 e 2 (occupazioni suolo), per mero refuso, riportano entrambi i nomi di alcune strade che appartenevano, invero, alla 1° categoria, ovvero all'allegato n.1; l'elenco di cui all'allegato n. 3 (categoria speciale-esposizione pubblicitaria) non contiene i nomi di alcune strade e precisamente: Piazzale Bianchini Riccardi Girolamo, Piazzale Bosco Antonio, Via della Castellina, Via dell'Ospedale, Via Gabelletta, Via Lombardo Radice, Viale Proietti Divi Ettore,

Vico dei Tintori, i quali debbono essere inseriti nel menzionato elenco;

- l'art. 3, comma 57, L. 28.12.1995 n. 549, in materia di TOSAP così stabiliva: *"Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi"*. Analoga disposizione non è espressamente contemplata dal comma 833 della legge n. 160 del 2020 e, per l'effetto, è rimessa facoltativamente alla potestà regolamentare dell'Ente, come specificato dal comma 821, il quale alla lett. f) prevede che nel regolamento possono essere indicate ulteriori riduzioni o esenzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

PRESO ATTO per quanto precede che:

- è necessario provvedere alla riclassificazione delle strade come da istruttoria di competenza pervenuta dalla direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio oltre ad emendare gli elenchi delle strade di cui agli allegati 1, 2 e 3 del regolamento vigente, che, per l'effetto, con la presente deliberazione vengono rinominati come allegati n. 3.A, 3.B e 3.C;
- è opportuno introdurre anche nella disciplina del canone unico prevista nel regolamento (All.doc.n.3) l'esenzione prevista nella previgente tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dall'art. 3, comma 57, L. 28.12.1995 n. 549, siccome in linea di continuità con la richiamata disposizione di favore e, per l'effetto, che al comma 1, dell'articolo 57 rubricato "esenzioni" sia aggiunta la lettera "o", di talché lo stesso articolo risulta così formulato:

Articolo 57- vigente	Articolo 57- emendato
Esenzioni	Esenzioni
1. Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti	1. Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per

<p>ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;</p> <p>c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>e) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;</p> <p>i) vasche biologiche;</p> <p>j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;</p> <p>k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;</p> <p>l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;</p> <p>m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;</p> <p>n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;</p>	<p>l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;</p> <p>c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>e) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;</p> <p>i) vasche biologiche;</p> <p>j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;</p> <p>k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;</p> <p>l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;</p> <p>m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;</p> <p>n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;</p> <p>o) le occupazioni effettuate da coloro i quali</p>
--	--

	promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
--	--

DATO ATTO che:

- a seguito dell'istruttoria svolta per la revisione degli elenchi delle strade di cui agli allegati 1, 2 e 3 della deliberazione di consiglio comunale n.92 del 29.3.2021 di approvazione del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", come comunicato da ICA s.r.l., potrebbe realizzarsi un maggior gettito per € 4.906,00 derivante dalla suddetta riclassificazione per le strade Viale Centurini-Staino, Strada di San Martino, Via Cerquetelli -Largo Manni come da prospetto che segue;
- a seguito della richiesta di esenzione dal versamento del CUP per i gazebo dei partiti politici nel periodo elettorale, con occupazione di suolo inferiore ai 10mq. deriverebbe un minor gettito per € 678,15 come da prospetto che segue;
- detto minor gettito sarebbe comunque compensato dalle maggiori entrate derivanti dalla riclassificazione, generando un incremento di € 4.227,85;

VIA	TIPOLOGIA	Attuale	Previsione	Differenza
STR.S.MARTINO	PUBBLICITA PERMANENTE	€ 9.503,96	€ 14.610,60	€ 5.106,64
VIA CERQUETELLI G.	SUOLO PERMANENTE	€ 132,00	€ 79,20	-€ 52,80
VLE CENTURINI	SUOLO PERMANENTE	€ 158,40	€ 95,04	-€ 63,36
VOC STAINO	SUOLO PERMANENTE	€ 211,20	€ 126,72	-€ 84,48
TOTALE		€ 10.005,56	€ 14.911,56	€ 4.906,00
PARTITO POLITICO FINO A 10MQ	CANONE GIORNALIERO	678,15	0	678,15

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo*

per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 era stato fissato al 31 marzo 2023;
- l'art. 1, comma 775, L. 29.12.2022, n.197 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 è stato differito al 30 aprile 2023;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO ATTO CHE per le motivazioni sopra espresse risulta indispensabile e indifferibile l'approvazione delle modifiche al vigente regolamento disciplinante il canone unico patrimoniale, come sopra rappresentate;

VISTO l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è la dott.ssa Giulia Scosta;

ATTESO CHE:

- la presente proposta comporta riflessi diretti sulla situazione finanziaria, economico e patrimoniale dell'ente;
- alla presente proposta è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 in quanto riferita ad una modifica regolamentare oltre che ad una entrata anche se avente natura patrimoniale;

ACQUISITI :

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende;
- il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della Direzione Economia e Lavoro – occupazione di aree e spazi pubblici mercatali;
- il parere di regolarità tecnico – amministrativa da parte del dirigente della

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Direzione Mobilità e Trasporti – occupazione di aree e spazi pubblici e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- il parere regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 in quanto riferita ad una modifica regolamentare oltre che ad una entrata anche se avente natura patrimoniale;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

PROPONE

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presente atto:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare la riclassificazione delle strade come da istruttoria pervenuta oltre ad emendare gli elenchi delle strade (all.doc. n.3.A, 3.B e 3.C) in premessa;
3. di approvare la modifica dell'articolo 57 del regolamento (All.doc.n.3) come di seguito indicato:

Articolo 57- vigente Esenzioni 1. Sono esenti dal canone:	Articolo 57- emendato Esenzioni 1. Sono esenti dal canone:
---	--

<p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;</p> <p>c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>e) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;</p> <p>i) vasche biologiche;</p> <p>j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;</p> <p>k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;</p> <p>l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;</p> <p>m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;</p> <p>n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;</p>	<p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;</p> <p>c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>e) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;</p> <p>i) vasche biologiche;</p> <p>j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;</p> <p>k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;</p> <p>l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;</p> <p>m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;</p> <p>n) le occupazioni permanenti e temporanee</p>
---	---

	<p>di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;</p> <p>o) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.</p>
--	---

2. di dare atto che, per l'effetto, il menzionato regolamento assume la formulazione, come in allegato alla presente deliberazione;
3. di dare atto che, con apposita deliberazione, la Giunta comunale propone l'approvazione delle tariffe del canone unico nel rispetto del presente Regolamento e degli stanziamenti riportati nel bilancio di previsione 2023-2025;
4. di dare atto, altresì, che la presente proposta comporta riflessi diretti sulla situazione finanziaria, economico e patrimoniale dell'ente;
5. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente;
6. di dare atto, infine, che il presente atto è adottato con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giulia Scosta

IL DIRIGENTE della Direzione Attività
Finanziarie-Aziende

Dott. ssa Grazia Marcucci

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 18080 del 31.01.2023;
- dato atto che la proposta è stata illustrata dall'assessore Masselli nella seduta di Giunta del 01.02.2023;
- visto il parere di regolarità tecnica "favorevole" espresso dal dirigente della direzione Lavori Pubblici – manutenzioni arch. Piero Giorgini, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere di regolarità tecnica "favorevole" espresso dalla dirigente della direzione Polizia Locale – Mobilità dott.ssa Gioconda Sassi, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile "favorevoli" espressi dalla dirigente della direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori verbale n. 4 del 27.01.2023;
- visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare prot. n. 45987 del 20.03.2023;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

Per la Giunta illustra la proposta di deliberazione l'assessore Masselli.

Il Presidente cede la parola al presidente della terza commissione consiliare consigliere Brizi il quale riferisce in merito al parere espresso dalla commissione sulla proposta in oggetto, come da nota prot. n. 45987 del 20.03.2023.

Poiché nessun consigliere interloquisce né in fase di discussione né in fase di dichiarazioni di voto il Presidente pone **in votazione la proposta prot. n. 18080 del 31.01.2023**

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

- FAVOREVOLI (19) – (Antonietti Stefano, Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, Brugia Maria Cristina, Cicchini Paolo, Cozza Marco, Dominici Lucia, Ferranti Francesco Maria, Latini Leonardo, Maggiore Devid, Margaritelli Anna, Mecarelli Valerio, Musacchi Doriana, Pepegna Rita, Pincardini Paola, Pocaforza Francesco, Presciuttini Mirko, Rossi Michele, Santini Monia)
- CONTRARI (9) – (Angeletti Paolo, De Angelis Tiziana, Filipponi Francesco, Fiorelli Claudio, Gentiletti Alessandro, Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Simonetti Luca, Tobia Comunardo)
- ASTENUTO (1) – (Fiorini Emanuele) su 29 (ventinove) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente.

Il Presidente pone quindi in **votazione l'immediata eseguibilità dell'atto** e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti:

- FAVOREVOLI (19) – (Antonietti Stefano, Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, Brugia Maria Cristina, Cicchini Paolo, Cozza Marco, Dominici Lucia, Ferranti Francesco Maria, Latini Leonardo, Maggiore Devid, Margaritelli Anna, Mecarelli Valerio, Musacchi Doriana, Pepegna Rita, Pincardini Paola, Pocaforza Francesco, Presciuttini Mirko, Rossi Michele, Santini Monia)
- CONTRARI (9) – (Angeletti Paolo, De Angelis Tiziana, Filipponi Francesco, Fiorelli Claudio, Gentiletti Alessandro, Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Simonetti Luca, Tobia Comunardo)

- ASTENUTO (1) – (Fiorini Emanuele) su 29 (ventinove) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

- Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

LA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA È DISPONIBILE SUL CANALE YOU TUBE DEL COMUNE E CONSERVATA NELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Maria Ferranti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Noemi Spagna Musso